

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 518-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
e col Ministro della Sanità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1987**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione europea sulla sicurezza sociale costituisce il più grande sforzo di coordinamento nel campo della sicurezza sociale, finora compiuto, per garantire una migliore e più estesa protezione internazionale dei lavoratori migranti e di tutti i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel cui ambito è stata elaborata. Essa sostituisce gli accordi del 1953 che erano strumenti parziali e provvisori ed è aperta all'adesione di altri Stati.

La Convenzione in oggetto costituisce un accordo «quadro» nel senso che soltanto talune sue disposizioni sono immediatamente applicabili fin dalla sua entrata in vigore, mentre l'applicabilità di altre è subordinata alla conclusione di ulteriori accordi bilaterali o multilaterali tra le parti contraenti, salvo naturalmente l'ipotesi di precedenti accordi in materia esistenti tra le parti stesse.

Più specificamente sono immediatamente applicabili le disposizioni relative all'egualianza di trattamento, alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e al mantenimento dei

diritti in corso di acquisizione concernenti tutti i rami della sicurezza sociale cui la Convenzione si applica, nonché le disposizioni sul mantenimento dei diritti già acquisiti e sul trasferimento all'estero delle prestazioni relativi alle pensioni e di quelle per infortunio e malattie professionali.

La complessità della materia trattata non consente di riassumere tutte le disposizioni contenute sia nella Convenzione che negli allegati, ai quali il relatore rimanda per una conoscenza specifica.

Unitamente alla Convenzione è stato elaborato un Accordo complementare che contiene le disposizioni di attuazione.

La Convenzione è finora stata ratificata dai seguenti Stati: Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Turchia.

Il relatore raccomanda all'Aula una pronta e sollecita approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica da parte del nostro Paese.

ACHILLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:

a) Convenzione europea sulla sicurezza sociale;

b) Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli Atti stessi.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.